

REGOLAMENTO REGIONALE 12 agosto 1978, n. 12.

Disciplina della tassidermia e imbalsamazione.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

il seguente regolamento:

Art. 1

Coloro che si dedicano alla tassidermia ed imbalsamazione sia in forma professionale che dilettantistica devono essere in possesso di apposita autorizzazione scritta, rilasciata dalla Giunta provinciale competente, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla esplicita dichiarazione scritta dell'interessato di consentire ispezioni

dei locali adibiti all'esercizio della tassidermia o al deposito degli animali preparati o da preparare da indicare nella domanda.

Art. 2

I tassidermisti e gli imbalsamatori, entro il termine di sei mesi dalla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1, devono denunciare alla Provincia tutti gli animali detenuti a qualsiasi titolo, vivi o morti o già preparati.

A tali esemplari deve essere applicato apposito contrassegno secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Gli animali di cui al successivo art. 3 che verranno naturalizzati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono del pari soggetti all'applicazione del contrassegno di cui al precedente comma.

Art. 3

Gli animali cui si riferisce l'art. 2, sono i seguenti:

- a) camoscio, muflone, cervo, daino, capriolo, lepre bianca;
- b) tutti i tetraonidi (gallo cedrone o urogallo, gallo forcetto o fagiano di monte, francolino, pernice bianca), co-turnice, pernice rossa, pernice sarda;
- c) tutta la fauna selvatica estranea alla fauna locale;
- d) tutta la fauna selvatica di cui sia comunque vietata la cattura o l'uccisione per legge.

Art. 4

Chiunque si dedica alla tassidermia o all'imbalsamazione, sia in forma professionale che dilettantistica, deve tenere apposito registro fornito dalla Provincia e predisposto in conformità al modello approvato dal Presidente della Giunta regionale, sul quale devono essere annotati giornalmente in ordine cronologico tutti i dati relativi agli animali da naturalizzare o che, comunque, vengano anche temporaneamente in suo possesso.

Art. 5

Il tassidermista o l'imbalsamatore, al quale venga richiesta la prestazione da chi rifiuti o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari, dovrà immediatamente segnalare il caso alla Provincia e rifiutare la propria opera.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Dato a Venezia, addì 12 agosto 1978

Tomelleri